

CONDIZIONI GENERALI

OGGETTO	Servizio di accompagnamento con vettura di alunni disabili residenti nel Comune di Genova
STAZIONE APPALTANTE	Città Metropolitana di Genova
	Stazione Unica Appaltante
RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA	Dott. Maurizio Torre
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	Città Metropolitana di Genova
	Direzione Sviluppo Economico e Sociale
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Dott.ssa Elmina Bravo
DEFINIZIONI	
DEFINIZIONI Città Metropolitana	La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di contraente
Città Metropolitana	contraente La Direzione Sviluppo Economico e Sociale della Città Metropolitana ed in particolare l'Ufficio
Città Metropolitana Committente	contraente La Direzione Sviluppo Economico e Sociale della Città Metropolitana ed in particolare l'Ufficio Istruzione e Diritto allo studio
Città Metropolitana Committente Concorrente	Contraente La Direzione Sviluppo Economico e Sociale della Città Metropolitana ed in particolare l'Ufficio Istruzione e Diritto allo studio Il soggetto ammesso a partecipare alla gara Il soggetto che in base ai criteri di aggiudicazione ha presentato la migliore offerta e che è stato
Committente Concorrente Soggetto aggiudicatario	Contraente La Direzione Sviluppo Economico e Sociale della Città Metropolitana ed in particolare l'Ufficio Istruzione e Diritto allo studio Il soggetto ammesso a partecipare alla gara Il soggetto che in base ai criteri di aggiudicazione ha presentato la migliore offerta e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata

Pagina 2 di 12

SOMMARIO

		<u>Pagina</u>
Articolo 1	Durata	3
Articolo 2	Estensione contrattuale	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 3	Responsabilità dell'impresa e referente/direttore dell'esecuzione	3
Articolo 4	Protezione dati personali	4
Articolo 5	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro	4
Articolo 6	Cessione del contratto e subappalto	4
Articolo 7	Corrispettivo	4
Articolo 8	Fatturazione e pagamenti	5
Articolo 9	Tracciabilità dei flussi finanziari	6
Articolo 10	Garanzie per l'esecuzione del contratto	6
10.1	Garanzia definitiva	6
10.2	Polizza di assicurazione	7
Articolo 11	Penali	7
Articolo 12	Obblighi in materia di sicurezza	10
Articolo 13	Risoluzione del contratto	10
Articolo 14	Recesso	11
Articolo 15	Clausole finali	12
Articolo 16	Controversie	12

Articolo 1 Durata

Il contratto ha decorrenza dal 1° settembre 2017, comunque non anteriore al provvedimento di aggiudicazione e all'ordinativo del Committente, e termina al 31 luglio 2018.

Il committente, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale.

L'avvio del servizio potrà avvenire anticipatamente alla stipula del contratto in presenza dei presupposti legittimanti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 2 Estensioni e modifiche contrattuali

Qualora entro il termine di scadenza contrattuale non siano intervenute modifiche normative relativamente alla competenza del Committente all'esercizio delle funzioni in materia di istruzione scolastica secondaria, la Città Metropolitana si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo scolastico non superiore a quello inizialmente previsto.

Non sono considerate aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali le variazioni del numero degli utenti e conseguentemente il numero di chilometri percorsi con o senza accompagnatore. Fino alla concorrenza, in aumento o in diminuzione, del quinto dell'importo contrattuale, il fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni originarie, senza possibilità di avanzare pretesa alcuna.

Articolo 3 Responsabilità dell'impresa e referente/direttore dell'esecuzione

A decorrere dalla data di aggiudicazione, l'appaltatore è il solo e unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del servizio.

L'appaltatore si obbliga a fornire all'Ufficio il nominativo di un proprio incaricato che dovrà costituire il referente unico per le comunicazioni e la gestione degli aspetti tecnici, commerciali, amministrativi legati all'affidamento nonché per ogni comunicazione di carattere operativo e gestionale relativa allo svolgimento del servizio ed alla sua programmazione.

Il referente deve garantire la reperibilità anche per le vie brevi (es. a mezzo di telefono cellulare) in tutti i giorni dell'effettuazione del servizio.

L'appaltatore si obbliga a comunicare formalmente entro 24 ore, all'Ufficio la sostituzione, anche temporanea, del referente. E' cura dell'appaltatore comunicare il nominativo ed il relativo recapito della persona che subentrerà a quella precedentemente indicata.

In caso di inadempienza l'Ufficio si riserva di applicare la penale prevista all'articolo 11.

Il referente unico contrattuale del committente dovrà identificarsi nel Direttore dell'esecuzione individuato con provvedimento del Responsabile del procedimento.

Al Direttore dell'esecuzione compete la verifica di conformità delle prestazioni ai sensi degli articolo 102, comma 2, del Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50.

Ai fini della conduzione della verifica di conformità in corso di esecuzione il Direttore dell'esecuzione impiegherà i documenti previsti nell'ambito dell'attività di reportistica.

Articolo 4 Protezione dati personali

L'Appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al D.P.C.M. 28 aprile 2005.

L'Appaltatore deve designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'appaltatore si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi a distruggere le banche dati non più utili per le finalità specifiche del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore manleva il Committente da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

Articolo 5 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.

L'appaltatore si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo .

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il committente può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa del fornitore nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti della Provincia.

Articolo 6 Cessione del contratto e subappalto

Non è ammessa la cessione del contratto. È consentito il subappalto nei modi e nei termini previsti dall'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 7 Corrispettivo

Il corrispettivo, che s'intende comprensivo di ogni onere relativo al servizio oggetto del presente capitolato, è determinato come segue:

a) a misura applicando il ribasso dell'offerta risultata aggiudicataria sui costi a chilometro posti a base di gara (rispettivamente a seconda della presenza di uno o due accompagnatori);

b) a corpo applicando il ribasso dell'offerta risultata aggiudicataria sull'importo posto a base di gara relativo all'attività di coordinamento.

Il corrispettivo a misura è determinato moltiplicando i valori come ottenuti al punto a) per il numero dei chilometri delle tratte: abitazione istituto scolastico/formativo di destinazione, percorso inverso. Non sono conteggiate le eventuali corse a macchina vuota tra un utente e un altro.

In caso di corse non effettuate per effetto dell'assenza dell'utente non preventivamente comunicata e di cui sia stata data puntuale evidenza in sede di reportistica, è riconosciuto all'Appaltatore un solo corrispettivo per la corsa di andata quantificato in relazione ad un percorso convenzionale di 3 Km. se maggiore.

Nel caso di equipaggio viene corrisposto il relativo compenso a km per il percorso effettuato, a prescindere dal numero di utenti a bordo.

L'appaltatore riconosce che il prezzo è rimunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Il prezzo offerto in sede di gara è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

L'appaltatore ha l'obbligo di adeguamento del servizio al sorgere di nuove o differenti esigenze, anche in diminuzione, secondo le disposizioni impartite dal committente, con i limiti dell'art. 311, comma 4, del D.P.R. 207/2010, entro 5 giorni dalla data delle relative comunicazioni, pena l'applicazione della penale di cui all'articolo 11.

Articolo 8 Fatturazione e pagamenti

L'appaltatore emette fatture mensili corredate della rendicontazione relativa al periodo considerato, esse devono indicare distintamente gli importi del corrispettivo determinato a misura e la quota mensile del corrispettivo dovuto per il coordinamento.

Le fatture intestate alla Città Metropolitana di Genova - Protocollo del Servizio Servizi Finanziari – Ufficio Contabilità, dovranno contenere il codice identificativo gara (CIG) e il numero di impegno di spesa assunto dalla Provincia e comunicato al fornitore al momento della sottoscrizione del contratto-e dovranno essere inviate tramite e-mail all'indirizzo di posta certificata: protocollo@cert.provincia.genova.it.

La liquidazione è subordinata alla verifica della regolarità della prestazione e alla regolarità del D.U.R.C.: in caso di irregolarità sono sospesi il pagamento delle fatture e la decorrenza dei termini di pagamento.

La verifica di conformità viene effettuata sulla base della reportistica trasmessa dall'appaltatore e delle risultanze delle verifiche sulla corretta esecuzione del servizio.

L'amministrazione non è responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

I pagamenti sono effettuati, tenuto conto della tipologia del servizio oggetto di affidamento, in osservanza di quanto disposto dall'Art. 4 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 09/10/2002 n. 231, previo ricevimento della relativa fattura ed entro 30 giorni dalla data di avvio della verifica di conformità del servizio alle previsioni contrattuali, esclusivamente mediante bonifico da parte della tesoreria provinciale su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, salvo motivate interruzioni dei termini.

I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla tesoreria provinciale per l'effettuazione dell'operazione di bonifico.

L'appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni la Città Metropolitana di Genova non esegue i pagamenti senza che il fornitore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con la Città Metropolitana di Genova. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

A sensi dell'art. 30, comma 5, del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento di regolarità contributiva.

Articolo 9 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, l'appaltatore deve altresì trasmettere al Committente, prima dell'inizio della relativa prestazione, i contratti stipulati con i sub-fornitori per l'esecuzione, anche non in via esclusiva, del presente contratto, che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto.

In assenza delle clausole di cui al comma 2 il Committente non autorizza i contratti di sub-appalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente capitolato comporta la risoluzione del contratto.

Articolo 10 Garanzie per l'esecuzione del contratto

10.1 Garanzia definitiva

L'Appaltatore deve prestare una garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvi gli incrementi disposti all'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all'esecuzione del contratto per cui l'Appaltatore sia riconosciuto inadempiente.

La cauzione può essere costituita nei modi previsti dall'articolo 93, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua

operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La garanzia fideiussoria deve avere validità per tutta la durata del contratto ed è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

In caso di proroga e/o rinnovo del contratto l'Appaltatore s'impegna a costituire la garanzia fideiussoria in misura corrispondente all'importo contrattuale della proroga o del rinnovo.

10.2 Polizza di assicurazione

L'appaltatore deve stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

L'assicuratore deve obbligarsi a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale unico di € 2.000.000,00 (duemilioni di euro), di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, che si siano verificati, durante l'esecuzione del contratto e nel periodo di durata dell'assicurazione.

Le polizze dovranno tenere conto dei rischi derivanti dallo svolgimento del servizio anche in aree private e all'interno dei complessi scolastici, compresi piazzali e aree all'aperto.

Il mancato rispetto di tale scadenza comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 11 delle Condizioni generali.

L'Aggiudicatario, nei dieci giorni antecedenti la stipula del contratto di appalto, o all'avvio del servizio se anticipato, deve presentare al committente copia della polizza assicurativa relative alla copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dall'esecuzione del contratto corredate dalle quietanze di pagamento dei relativi premi.

Articolo 11 Penali

La Città Metropolitana di Genova si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

Codice	Tipologia	Importo in Euro		
1) Piano	I) Piano del servizio e reportistica			
1.1	Mancato invio entro i termini o incompleta compilazione	€ 100,00 per ogni infrazione		
	del piano del servizio	accertata		
1.2	Mancato invio entro i termini o incompleta compilazione	€ 100,00 per ogni infrazione		
	del report settimanale sul servizio effettuato	accertata		
1.3	Mancato rispetto (maggior numero di chilometri) dell'itinerario	€ 150,00 per ogni infrazione		
	proposto ad inizio servizio	accertata		
1.4	Mancato rispetto del limite massimo di utenti a bordo	€ 300,00 per ogni caso in cui sia		
		stato trasportato un utente in più		

2) ese	cuzione del servizio	
2.1	Mancata esecuzione del servizio (andata e/o ritorno)	€ 600,00 per ogni episodio di utente non trasportato
2.2	Trasporto dell'utente in luogo diverso da quello autorizzato	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
2.3	Scambio di persona con trasporto di utente diverso da quello autorizzato	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
2.4	Mancato rispetto della prescrizione di trasporto dell'utente da solo o mancato rispetto della prescrizione di trasporto dell'utente in equipaggio	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
2.5	Trasporto di persona estranea al servizio o, comunque, non autorizzata	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
2.6	Mancato rispetto del limite del turn over.	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
2.7	Mancato rispetto della percentuale minima di equipaggi.	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
2.8	Mancato adeguamento del servizio alle esigenze esposte dalla Città Metropolitana di Genova	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
3) Per	sonale	
3.1	Comportamento scorretto o potenzialmente lesivo (atteggiamenti relazionali inadeguati) dell'incolumità dei passeggeri (ad es. fumo, uso del telefono, salvi i casi di uso di cellulare di bordo, velocità eccessiva e/o pericolosa, ecc.)	€ 400,00 per ogni infrazione accertata
3.2	Mancato rispetto dei termini per la sostituzione del personale	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo
3.3	Mancata formazione e addestramento del personale	€ 200,00 per ogni infrazione accertata
3.4	Utilizzo di personale non iscritto nell'elenco accreditato del personale impiegato per il servizio di trasporto, in possesso della Città Metropoilitana (salvo preventiva autorizzazione dello stesso)	€ 300,00 per ogni operatore per ogni giorno di servizio prestato
3.5	Mancata presenza del secondo accompagnatore, appositamente autorizzato dagli uffici della Città Metropolitana di Genova	€ 600,00 per ogni infrazione accertata
3.6	Mancanza del tesserino di riconoscimento	€ 150,00 per ogni infrazione accertata
3.7	Comportamento del personale tale da causare danni all'immagine ed alla reputazione della Città Metropolitana di Genova	Da € 500,00 a € 1.000,00 in relazione alla gravità
4) Me	zzi di trasporto	
4.1	Utilizzo di mezzi non facenti parte dell'elenco fornito alla Città Metropolitana di Genova (salvo preventiva autorizzazione della stessa)	

4.2	Mancato rispetto dei termini per la sostituzione del veicolo	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo
4.3	Mancato rispetto dei cicli di manutenzione stabiliti dalla ditta costruttrice del veicolo	€ 400,00 per ogni veicolo
4.4	Mancato mantenimento dello stato di decoro e di pulizia dei veicoli	€ 200,00 per ogni veicolo
4.5	Mancato utilizzo di vettura attrezzata in funzione del servizio richiesto quando prevista	€ 300,00 per ogni infrazione accertata
4.6	Mancata apposizione sul parabrezza dell'automezzo in modo visibile del cartello con la dicitura "Città Metropolitana di Genova - Servizio trasporto studenti disabili".	€ 200,00 per ogni infrazione accertata
5) Ass	sicurazione	
5.1	Mancata osservanza del termine previsto per la presentazione della assicurazione alla Città Metropolitana di Genova	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
6) Cor	municazione	
6.1	Mancata comunicazione agli utenti di variazioni / interruzioni del servizio nel caso di eventi a forza maggiore	€ 200,00 per ogni infrazione accertata
6.2	Mancata comunicazione alle famiglie della variazione della pianificazione e/o di ritardi oltre la mezz'ora sull'orario programmato (sia di prelievo che di accompagnamento a domicilio).	€ 200,00 per ogni infrazione accertata
6.3	Mancata comunicazione dell'indirizzo e dei recapiti telefonici, fax ed e-mail della sede del coordinamento prima dell'inizio del servizio	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
6.4		
	Mancata comunicazione della variazione d'indirizzo e recapiti telefonici, fax ed e-mail della sede del coordinamento entro 24 ore dall'avvenuta variazione	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
6.5	telefonici, fax ed e-mail della sede del coordinamento entro 24 ore	

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati in forma scritta tramite PEC all'appaltatore. L'applicazione delle penali deve essere preceduta da contestazione scritta, rispetto alla quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa.

In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni non possano essere accolte sono applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare delle penali applicate è trattenuto dall'Ufficio sulla prima fattura emessa dall'appaltatore successiva all'evento. In mancanza di queste l'importo delle penali è trattenuto mediante escussione di pari importo sulla cauzione definitiva prestata dall'appaltatore, con l'obbligo da parte dello stesso di reintegrarla entro il termine di quindici giorni, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali indicate non esclude l'ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare

al committente dall'inadempimento dell'appaltatore per effetto della ritardata o della mancata esecuzione del servizio, danni ai fini della quantificazione dei quali concorrerà, altresì, l'eventuale maggior costo che il committente fosse chiamato a sostenere a seguito della necessità di riaffidamento del presente servizio ad altro concorrente, nell'ambito della stessa o di ulteriore procedura di gara, secondo condizioni di aggiudicazione che dovessero risultare economicamente più onerose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore resosi inadempiente e comunque in relazione al maggior costo dell'esecuzione del servizio stessa rispetto a quello che si sarebbe sostenuto in assenza della decadenza dell'appaltatore.

Articolo 12 Obblighi in materia di sicurezza

L'appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'appaltatore s'impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori.

L'appaltatore, recepita l'informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispone il proprio piano operativo di sicurezza.

L'appaltatore collabora con i responsabili degli istituti scolastici e di formazione professionale ai fini dell'adeguamento dei rispettivi Documenti di Valutazione dei Rischi in riferimento all'identificazione delle aree di sosta e degli spazi di manovra e alle modalità di accesso e di evacuazione in sicurezza delle stesse.

E' onere dell'appaltatore consegnare alla Città Metropolitana i Documenti di Valutazione dei Rischi così definiti, entro il termine di trenta giorni dall'attivazione del servizio.

L'appaltatore s'impegna a manlevare la Città Metropolitana di Genova da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Articolo 13 Risoluzione del contratto

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 dello stesso codice, oltre ai casi indicati in altre parti del presente capitolato, le seguenti ipotesi di inadempimento:

- a) importo delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti accertata nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d) reiterazione degli inadempimenti contrattuali in assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 11;
- e) violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010,n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, e dal presente contratto
- f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del committente;
- g) cessione del contratto;

h) subappalto non autorizzato.

i) Mancato rispetto delle norme contenute nei codici di comportamento nazionale nonché del vigente codice integrativo della Città Metropolitana di Genova Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione della Città metropolitana, mediante lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, la Città Metropolitana di Genova, a prescindere dall'applicazione delle penali, comunica all'appaltatore gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 giorni, naturali e consecutivi, per ripristinare il servizio secondo le modalità concordate e/o formulare giustificazioni.

Qualora l'appaltatore non ottemperi, non rispetti il termine sopra indicato o qualora le giustificazioni non siano, a giudizio del committente, accettabili, è facoltà della Città Metropolitana di Genova risolvere il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della Città Metropolitana di Genova al risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 14 Recesso

La Città Metropolitana di Genova si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- a) sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Fornitore;
- b) l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara;
- c) sia accertata a carico dell'appaltatore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) sia accertata la mancanza e/o la perdita da parte dell'appaltatore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, dei requisiti d'ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente;
- e) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

La Città Metropolitana di Genova si riserva la facoltà, in caso di recesso o risoluzione, di chiedere all'appaltatore di assicurare le prestazioni contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare danni per il Committente.

Condizioni generali Pagina 12 di 12

Servizio di accompagnamento con vettura di alunni disabili residenti nel Comune di Genova

Articolo 15 Clausole finali

Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula del contratto.

Articolo 16 Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente contratto sono devolute al giudice ordinario, competente foro di Genova.